



**Consorzio intercomunale di
Polizia Locale
"I Fontanili"**

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

**(D.L. N. 114 DEL 31.03.1998 – L.R. N. 15 DEL 21.03.2000
COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 8 DEL
31.03.2008 – L.R. N. 6 DEL 02.02.2010)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
ROSATE N. 45 DEL 18.12.2010

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 45 del 18.12.2010



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche e nelle fiere ai sensi delle Leggi vigenti in materia (D.L. 114/1998 L.R. n. 15/2000 così come modificata dalla L.R. 8/2008 – L.R. 6/2010)

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.

Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private per le quali il Comune ha la disponibilità, siano esse attrezzate meno, coperte o scoperte.
- b. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, ivi compresi quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico o a tale scopo adibita.
- c. Per mercato si intendono le aree pubbliche o private per le quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana e del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'erogazione di pubblici esercizi.
- d. Per posteggio si intende la parte di area della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica.
- e. Per settore merceologico si intende quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.
- f. Per attività di spunta si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari stabili della concessione di posteggio si provvede all'assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
- g. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h. Per presenze in un mercato o fiera, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- i. Per presenze effettive in un mercato o fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare l'operazione di vendita, con



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 9 comma 6 del presente regolamento.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art5 del D.L. 114/98 ed articolo 20 della L.R. 6/2010.
4. Salvo proroga per comprovata necessità il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, Nel caso di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di sub ingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 comma 5 del presente regolamento.
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'art5 del D.L. 114/98 ed articolo 20 della L.R. 6/2010.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali, regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. I comuni avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare dell'autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 3 – POSTEGGI

1. La concessione del posteggio del mercato ha una durata di anni dieci ed è tacitamente rinnovata annualmente sino alla scadenza della stessa.
2. L'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione Fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato.
3. L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla legislazione vigente in materia.



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanilli"

4. I posteggi restano differenziati come attualmente in alimentari e non alimentari e gli operatori non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune fermo restando il rispetto del settore merceologico relativo al posteggio medesimo.
5. In caso di richiesta di produttori agricoli si provvederà ad individuare n. 1 posteggio adeguato.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune e dalla disposizioni attuative previste dalla L.R. n. 6/2010.
2. IL commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti comprovanti motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il Comune individua le zone aventi valore storico, artistico, ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato, o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il Comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
6. Il titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennali nei mercati è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività (articoli 20-21 L.R. 6/2010).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione del bando relativo ai posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) I dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/2010;
 - c) Di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
 - d) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche posteggio chiesto in concessione;
 - e) Il settore od i settori merceologici;



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"


5. Nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene nell'ordine ai seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20 comma 9 della L.R. 6/2010;
 - c) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
6. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna al protocollo.
7. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5, Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi la Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune di pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone
2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia entro 15 giorni, al mittente, tramite raccomandata.
3. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) I dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/2010;
 - c) Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
 - d) Il settore od i settori merceologici.
4. I Comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
6. L'autorizzazione è revocata quando l'operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di 1 anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi nel caso in cui in titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art- 5 del D.L. 114/1998 – art. 20 L.R. 6/2010.
7. Il comune potrà individuare apposite aree con oltre i limiti di tempo citati su richiesta degli operatori interessati e sentita la Commissione Comunale.

ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010.



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

2. La reintestazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa richiesta da parte del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro quattro mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE – SANZIONI

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Le violazioni relative al mancato rispetto della disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a) Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto di rilascio, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti;
 - b) Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 - c) Qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi.
 - d) Qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R.6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21 comma 4 della L.R: 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21 comma 10 della L.R. 6/2010.
 - e) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione od il permesso di cui all'articolo 21 comma 11 della L.R: 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

ARTICOLO 10 – MERCATO UBICAZIONE CARATTERISTICHE FUNZIONALI ORARI

L'ubicazione del mercato comunale di ROSATE è in VIA GARIBALDI

L'orario del mercato: 07.00 – 14.00

Giorno di svolgimento: SABATO

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire entro le ore 07.30.

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

ARTICOLO 11 – DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale su richiesta degli addetti preposti al controllo. La momentanea mancanza materiale del documento attestante il possesso del titolo non può considerarsi neppure in via presuntiva, al pari della effettiva carenza del titolo.
2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

ARTICOLO 13 – OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

E' fatto obbligo di osservare tutti gli altri regolamenti comunali che regolano la materia, in particolare le norme di polizia urbana, urbanistiche, tributarie, igienico-sanitarie.

ARTICOLO 14 – FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti può essere istituite una Commissione con funzioni consultive (art. 10 L.R. 15/2000 – Art. 19 L.R. 6/2010).



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

La commissione è nominata e presieduta dal Sindaco,
I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dal Sindaco sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti e dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche.

La commissione sarà così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzione di presidente;
- Responsabile settore commercio/attività produttive o suo delegato;
- N. 2 rappresentanti operatori commercio su aree pubbliche;
- Rappresentante degli operatori commerciali del commercio in sede fissa;
- N. 1 rappresentante associazioni dei consumatori;
- Esperti che potranno essere convocati dai rappresentanti dei commercianti con diritto di intervento ma non di voto.

La commissione è sentita in riferimento:

- Alla programmazione dell'attività;
- Alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo numero dei posteggi;
- All'istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e fiere;
- Alla predisposizione dei Regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- Alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualora la Commissione non sia istituita, i Comuni devono obbligatoriamente sentire le associazioni dei consumatori e degli utenti sulle questioni sopra indicate.

Di ogni seduta verrà redatto relativo verbale indicante i pareri e le motivazioni dei componenti in ordine all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quanto partecipa la maggioranza dei componenti. La Commissione può riunirsi su richiesta motivata di ogni suo componente in riferimento alle materie di sua competenza. La convocazione deve essere inviata tramite raccomandata o notificata almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della riunione e deve contenere luogo, data, orario della seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di particolari urgenze il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni. Copia del verbale, se richiesto, verrà trasmesso per opportuna conoscenza ai soggetti intervenuti. Delle risultanze l'Amministrazione Comunale disporrà secondo i propri indirizzi operativi.

ARTICOLO 15 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Gli operatori svolgenti l'attività con il sistema del battitore sono titolari di posteggio in ognuno dei mercati istituiti, secondo il programma di turnazione che annualmente deve essere inviato all'Ufficio Commercio.



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

La titolarità del posteggio ai battitori viene revocata in caso di rinuncia da parte degli stessi al posteggio o di non utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi.

ARTICOLO 16 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DELLA SPUNTA

E' ammessa l'attività di spunta di caso di assenza dei titolari dei posteggi.

La domanda alla spunta deve essere presentata all'Ufficio Commercio del Comune, corredata da:

- autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio.

Gli spuntisti appartenenti al settore merceologico alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico alimentare, in ordine di graduatoria.

Gli spuntisti appartenenti al settore merceologico non alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico non alimentare, in ordine di graduatoria.

ARTICOLO 17 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI

L'istituzione di nuovi mercati è soggetto al nulla osta della Giunta Regionale e deve comunque avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche attualmente vigenti.

ARTICOLO 18 – SPOSTAMENTO SOPPRESSIONE TRASFERIMENTO DEI MERCATI

1. La soppressione, la modifica della dislocazione dei posteggi e qualsiasi trasferimento dello stesso sono stabiliti dal Comune nel rispetto delle normative regionali e delle presenti norme regolamentari.
2. Lo spostamento del mercato in altra sede od il altro giorno lavorativo può essere disposto dal Comune, sentita la preposta Commissione, per:
 - a) Prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) Cause di forza maggiore;
 - c) Limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, o igienico sanitari;
 - d) Motivi di ordine pubblico;

In tal caso, i posteggi verranno riassegnati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato dovesse cadere in giornata festiva lo stesso è soppresso e non verrà recuperato negli altri giorni della settimana.

ARTICOLO 19 – CONTROLLI POLIZIA LOCALE

In ogni momento durante lo svolgimento del mercato la Polizia Locale potrà richiedere esibizione di documenti, titoli autorizzativi, documentazione comprovante l'effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art 5 D.L. 114/98 – art. 20 L.R. 6/2010.



Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili"

La Polizia Locale segnala settimanalmente all'Ufficio Commercio le assenze degli operatori concessionari di posteggio ed è incaricata al posizionamento degli spuntisti ed al ricevimento della tassa di occupazione suolo pubblico da parte di questi ultimi.

ARTICOLO 20 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative citate di cui all'articolo 1.